



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 952 DEL 7 SETTEMBRE 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari a r.l.– Appalto dei servizi di raccolta, trasporto e distribuzione interna e esterna di campioni biologici di sangue ed emoderivati, materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario, documentazione clinica e amministrativa in generale, per le esigenze dei presidi I.N.R.C.A. Regione Marche, per un periodo di cinque anni - Importo a base di gara: 691.803,28 Euro - S.A.: I.N.R.C.A.

PREC 20/16/S

Soggetti ammessi a partecipare alle gare – Croce Rossa Italiana – Comitati locali – Principio di territorialità

I comitati locali della Croce Rossa possono partecipare alle gare e il principio di territorialità previsto dallo statuto dei comitati locali appare rispettato qualora lo stesso stipula accordi di collaborazione con altri comitati ovvero ottiene l'autorizzazione dal comitato locale competente o l'autorizzazione del comitato locale territorialmente sovraordinato al fine di esercitare la propria attività fuori dal territorio di propria competenza.

Articoli 34 del d.lgs. n. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 162298 del 30 novembre 2015, presentata dalla C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari a r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla partecipazione e alla successiva aggiudicazione del contratto in questione della Croce Rossa Italiana, comitato locale di Macerata, in quanto, in esito alle recenti modifiche statutarie della Croce Rossa, è stata prevista una limitazione territoriale per esercizio dell'attività, per effetto della quale, il comitato locale è vincolato al rispetto del principio di territorialità; circostanza che la stazione appaltante non avrebbe tenuto in considerazione ai fini della valutazione della partecipazione e dell'aggiudicazione al comitato locale di Macerata;

VISTA, nello specifico, la documentazione prodotta e, in particolare, lo statuto tipo dei comitati locali adottato dalla Croce Rossa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 16 aprile 2014, che all'articolo 11 dispone: *«Il Comitato Locale, in relazione agli accordi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, si obbliga, nel proprio ambito di competenza a: 1. rispettare il principio della competenza territoriale propria e degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana; 2. stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per servizi e attività da svolgere nell'ambito*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

territoriale del Comitato Locale stesso, salvo gli accordi di collaborazione tra più Comitati o l'autorizzazione del Comitato Locale competente o dell'autorizzazione del Comitato territorialmente sovraordinato; 3. collaborare lealmente con gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana per la definizione degli accordi di cui al precedente comma.»

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 18 febbraio 2016;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la memoria del comitato locale di Macerata che ha rappresentato l'inconferenza delle contestazioni sollevate sia dal punto di vista del diritto, stante la possibilità per il comitato territoriale di stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per servizi e attività da svolgere nell'ambito del comitato locale, salvo gli accordi di collaborazione tra più comitati o l'autorizzazione del comitato locale competente o del comitato locale sovraordinato (articolo 11 lettera b) dello statuto); sia dal punto di vista del fatto, stante la produzione dell'intervenuta autorizzazione preventiva ad operare oltre il proprio ambito territoriale di competenza da parte dei comitati locali di Ancona e Fermo, competenti nel territorio del bando di gara;

VISTA la memoria della stazione appaltante in cui si richiama la clausola di cui alla menzionata lettera b) dell'articolo 11 dello statuto, nonchè si evidenzia che il comitato è in possesso del provvedimento di autorizzazione e accreditamento rilasciato dalla Regione Marche;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006*;

CONSIDERATO che, fermo restando l'ormai consolidato orientamento di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa in merito alla possibilità per la Croce Rossa di partecipare alle gare (*cfr., Deliberazione n. 307 del 06 dicembre 2007; TAR Piemonte, sez. I, sentenza n. 957 del 5 giugno 2015; TAR Marche, sez. I, sentenza n. 80 del 5 febbraio 2015*),

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso statuto tipo dei comitati locali prevede, all'articolo 9, che *«Il Comitato Locale, anche per lo svolgimento di attività sanitarie, socio sanitarie, attività sociali e dei servizi alla persona, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e soggetti privati e sottoscrivere i relativi contratti»*;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto concerne l'obbligo di territorialità dei comitati locali, previsto dall'articolo 11, lo stesso, sebbene imponga ai comitati locali di rispettare il principio di competenza territoriale, prevede, altresì, la possibilità di stipulare accordi di collaborazione tra più comitati o l'autorizzazione del comitato locale competente o quella del comitato territoriale sovraordinato per poter svolgere la propria attività in un ambito territoriale eccedente quello di competenza;

RITENUTO che, nel caso di specie, il comitato locale di Macerata, per come rappresentato in atti dalla stazione appaltante e dal comitato stesso, ha l'autorizzazione preventiva ad operare oltre l'ambito territoriale di sua competenza, da parte dei comitati competenti nei territori di cui al bando di gara e tale



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

circostanza non sembra costituire alcuna violazione delle regole di partecipazione alla gara, né dello statuto dei comitati locali;

RITENUTE, pertanto, infondate le contestazioni sollevate dall'odierno istante e, conseguentemente, non accoglibili;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta della stazione appaltante di ammettere alla gara il comitato locale di Macerata non integri la violazione dei principi in materia di contratti pubblici lamentata dall'istante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 settembre 2016

Il segretario Maria Esposito